

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 192

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, ANDÒ, MARTELLI, FERRARI MARTE,  
AMODEO***Presentata il 19 luglio 1983*

Norme in favore dei docenti universitari  
ex perseguitati politici o razziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con norma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e dell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, i docenti universitari, ai quali, sussistendo tutte le condizioni richieste dalle dette leggi, è stato dato il riconoscimento della qualifica di perseguitato politico antifascista, con lo svolgimento della particolare procedura, subita anche una visita fiscale, hanno avuto conservata la titolarità della cattedra fino al compimento del 75° anno di età.

Ciò significa che è stato loro riconosciuto con carattere straordinario il diritto-dovere di adempiere gli impegni didattici, scientifici e accademici oltre quel limite di età, che, per diritto comune, è stabilito ai professori universitari con gli anni settanta.

Ora, una esatta, equa e giusta interpretazione di questa norma emanata dal legislatore non tanto per favorire una esi-

gua schiera di perseguitati politici antifascisti, quanto per ridare loro, in minima parte, una meritata ricompensa per i danni morali sofferti con la privazione della docenza nella loro infiammata giovinezza, rende necessario che a tali docenti, pienamente validi nelle loro energie intellettuali, venga riconosciuto anche il diritto di essere posti fuori ruolo dopo il 75° anno di età, e cioè dopo che essi hanno atteso all'effettivo insegnamento compiuto in favore del Paese, godendo quindi di un periodo fuori ruolo, come è proprio di tutti gli altri professori universitari.

Questi ultimi, infatti, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professore fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno (articolo 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1950, n. 498),

venendo solo successivamente collocati in pensione (articolo 15, legge 18 marzo 1958, n. 311).

Qualora non fosse accordata ai professori universitari ex perseguitati politici o razziali la possibilità di rimanere in servizio fuori ruolo per un periodo legale di cinque anni, e cioè fino all'80° anno compiuto, il riconoscimento dato allo Stato in precedenza ai medesimi professori si renderebbe meramente illusorio, giacché costoro non godrebbero del periodo di fuori ruolo, che è periodo, per diritto comune, spettante a tutti i professori universi-

tari, con evidente ingiusta disparità di trattamento.

Si precisa che tale collocazione fuori ruolo dei perseguitati politici, mentre lascia libere le Facoltà di provvedere a nuove chiamate, assume per i docenti ex perseguitati politici il valore di un altissimo attestato offerto loro dallo Stato democratico, che li premia delle sofferenze patite in un regime di schiavitù politica, e li mette in condizione di servire esemplarmente ancora il Paese nelle Università, là dove le Facoltà intendano trarre profitto dalla loro sperimentata dottrina.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I professori universitari che sono stati mantenuti in ruolo fino al 75° anno di età essendo stata loro riconosciuta la qualifica di perseguitato politico antifascista o razziale in base alla legge 10 marzo 1955, n. 96, e alla legge 2 dicembre 1969, n. 997, compiuto il 75° anno di età assumono la qualifica di professore fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono l'80° anno e sono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo.

Ai suddetti professori si applicano le disposizioni relative al collocamento fuori ruolo previste per i professori universitari dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con la legge 4 luglio 1950, n. 498.